



**Ordine degli Avvocati  
di Firenze**

**REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ  
(delibere 18.12.2013, 19.03.2014 e 09.04.2014)**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, nel rispetto dei principi di annualità, universalità, veridicità, efficienza e trasparenza.
2. Il Consiglio, nel rispetto dei suddetti principi di annualità, universalità, veridicità, efficienza e trasparenza, terrà la propria contabilità e redigerà il proprio bilancio consuntivo secondo lo schema di bilancio e gli altri documenti previsti, facendo riferimento alle “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti non Profit” approvato dal Consiglio dell’11 febbraio 2009 dell’Agenzia per le Onlus, che ha recepito “I principi statuiti nelle Raccomandazione approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per la rappresentazione dei risultati di sintesi delle organizzazioni “non profit”, con un sistema di contabilità caratterizzato dal c.d. “principio di competenza” e non da quello c.d. “per cassa”. Tali linee guida prevedono la redazione del bilancio composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della Gestione e Nota integrativa e della relativa Relazione. Anche la redazione del bilancio preventivo rispetterà lo schema del rendiconto gestionale e sarà accompagnato da una Relazione illustrativa, predisposta dal Consigliere Tesoriere e sottoscritta dall’Ufficio di Presidenza, che darà conto dei criteri e delle motivazioni che hanno determinato le previsioni dei proventi e degli oneri. In occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo verrà anche presentato un rendiconto finanziario in forma semplificata.
3. Ogni esercizio avrà decorrenza dal giorno 1 Gennaio al giorno 31 Dicembre di ciascun anno.
4. Entro l’ultimo giorno del mese di Dicembre di ogni anno è convocata l’Assemblea ordinaria degli iscritti per l’approvazione del bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo ed entro l’ultimo giorno del mese di Marzo di ogni anno è convocata l’Assemblea ordinaria degli iscritti per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno immediatamente precedente, ferma restando la facoltà del Consiglio di rinviare tali scadenze con apposita delibera in presenza di adeguate motivazioni; qualora, a seguito dell’esercizio da parte del Consiglio di tale facoltà, l’Assemblea per l’approvazione del bilancio preventivo si tenga quando il relativo esercizio è già in corso, dovrà ritenersi automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, nel senso che il Consigliere Tesoriere, salvo espresse delibere del Consiglio, è autorizzato a sostenere solo le spese ordinarie di cui al successivo articolo 12 e nei limiti di previsione del bilancio preventivo dell’esercizio immediatamente precedente.

5. Ai fini del presente Regolamento, i soggetti preposti alla programmazione, all'adozione ed alla attuazione dei provvedimenti di gestione sono: il Consiglio, per gli atti e i provvedimenti in materia di programmazione ed indirizzo ed il Consigliere Tesoriere per quanto concerne l'attività gestionale.
6. Il Consigliere Tesoriere redige ogni anno il progetto di bilancio preventivo e il progetto di bilancio consuntivo, ai quali allega la relativa Relazione, da sottoporre all'esame del Consiglio e quindi, previa sua sottoscrizione da parte dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli iscritti.
7. Lo schema di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo sono depositati presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea degli Iscritti che dovrà provvedere alla sua approvazione e sarà pubblicato, nello stesso termine, sul sito internet dell'Ordine.
8. Il Consiglio dell'Ordine determina ai sensi dell'art. 29, comma 3, della L. 247/2012:
  - il contributo annuale o eventuali contributi straordinari dovuti dagli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
  - i contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi;

L'entità dei contributi è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio.

Il Consiglio può prevedere importi diversi a seconda dell'anzianità degli iscritti e/o a seconda della loro anzianità di iscrizione all'Albo, e/o di iscrizione nell'Albo Speciale dei Cassazionisti e, analogamente, distinguere tra Praticanti semplici e Praticanti abilitati al Patrocinio ai sensi dell'art. 8 del R.D.L 27 novembre 1933 n. 1578, attualmente ancora in vigore.

9. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 10 della L. 247/2012 e di quelli dovuti al CNF secondo modalità e nei termini stabiliti con propria delibera, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza, ovvero mediante versamenti eseguiti dagli iscritti presso l'Istituto di credito indicato, che gestisce il servizio di cassa mediante strumenti all'uopo determinati o per il tramite di concessionari.

Il Consiglio dell'Ordine provvede alla riscossione dei contributi arretrati nei termini e con le modalità stabiliti con propria delibera nel rispetto della legge professionale e delle norme attuative, se lo riterrà opportuno, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per gli anni precedenti. Le spese e gli oneri di riscossione verranno posti a carico dei singoli associati che hanno reso necessario il ricorso alla procedura di riscossione.

Coloro che non adempiono al versamento sono sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi della legge vigente. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento con delibera assunta dal Consiglio alla prima adunanza successiva alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Solo in casi eccezionali, ad istanza dell'interessato che avrà l'onere di allegarne e comprovarne le ragioni, il Consiglio dell'Ordine può consentire ritardi o dilazioni nel pagamento delle quote associative.

10. Le spese devono effettuarsi su disposizione del Consigliere Tesoriere il quale, entro i limiti delle previsioni e/o in esecuzione delle delibere consiliari, ordinerà il pagamento stesso mediante l'apposizione di un visto sul documento giustificativo della spesa; in sua assenza detto visto potrà essere apposto dal Presidente.
11. I pagamenti di norma saranno effettuati mediante bonifici bancari sottoscritti o autorizzati dal Consigliere Tesoriere o, in sua assenza, dal Presidente, ovvero, a mezzo assegni bancari e/o circolari non trasferibili, anch'essi sottoscritti o autorizzati dal Tesoriere o, in sua assenza, dal Presidente.
12. Il Consigliere Tesoriere, fermo restando il suo obbligo di rendiconto in sede di consuntivo annuale e/o qualora il Consigliere Tesoriere lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta anche da un solo Consigliere pure con cadenza mensile o con cadenza periodica più lunga, a sostenere, senza necessità di autorizzazione preventiva da parte del Consiglio, le seguenti spese, rispettando comunque le modalità di cui ai precedenti articoli 10, e 11:
  - pagamento degli stipendi e delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, sia sulle retribuzioni ai dipendenti che sui compensi ai professionisti, sulla base delle busta paga e dei modelli F24 predisposti dal Consulente del Lavoro;
  - pagamento dell'IRAP e di altre imposte e tributi;
  - spese di cancelleria, toner, materiali di supporto degli uffici, materiali informatici e similari per un importo non superiore ad euro 1.000,00=(mille/00) settimanali;
  - spese per le utenze (telefono, linee per la trasmissione dati anche via internet, energia elettrica, acqua) in relazione ai contratti in essere, senza limite di spesa;
  - spese per libri e riviste, sia in forma cartacea che in forma di supporti informatici per la biblioteca, senza limite di spesa, purché le relative fatture siano vistate dal responsabile della biblioteca, ovvero sia dal delegato della Fondazione per detta incombenza;
  - spese per il servizio di reperibilità per le difese d'ufficio, senza limite di spesa, purché relative al contratto in corso;
  - spese per le pulizie dei locali purché in esecuzione dei contratti in corso;
  - spese per assicurazioni, senza limite di spesa, purché relative al rinnovo di contratti già in corso;
  - altre spese correnti di natura diversa rispetto quelle sopra indicate, per un importo non superiore a Euro 300,00.=. per ogni singola spesa e per un importo complessivo non superiore, comunque, a Euro 2.000,00.=. settimanali;
  - spese per il Comitato Opportunità purché vistate dal Presidente di tale Comitato e rientranti nel relativo preventivo di spesa;
  - spese per la notifica di atti da delibera agli Iscritti;
  - spese postali;
  - spese per acquisto giornaliero di due quotidiani La Nazione e La Repubblica;
  - spese per i compensi da erogare al Consulente del Lavoro per le prestazioni da lui effettuate in esecuzione al contratto in corso;
  - spese per forniture di acqua minerale, bibite e boccioni d'acqua di sorgente;
  - spese per i contratti in corso regolarmente deliberati e/o sottoscritti, inclusi i contratti di leasing e/o di noleggio relativi ad attrezzature, macchine per ufficio e/o software, nonché i contratti di assistenza e manutenzione in corso regolarmente deliberati e/o sottoscritti;

- sostenimento spese vive e rimborsi spese vive a Consiglieri e/o delegati per la partecipazione degli stessi a eventi, incarichi e/o iniziative, se la partecipazione è stata espressamente deliberata dal Consiglio.
13. Le spese per le quali non è possibile o è sproporzionatamente dispendioso ricorrere a strumenti bancari (quali per esempio spese di notifica, spese postali e pagamenti imposte per le quali non è consentito all'Ordine l'utilizzo di modelli F24 o F23), il Consigliere Tesoriere è autorizzato a costituire un fondo cassa per un importo che mensilmente non può superare € 3.000,00=, oltre a quanto occorrente per il pagamento delle rate IRAP, fondo cassa che potrà essere utilizzato dalla Segreteria per effettuare dette spese, con obbligo di tenere una prima nota che dovrà essere visionata dal Consigliere Tesoriere ed essere mensilmente rimessa ai Consulenti dell'Ordine per le opportune verifiche e riconciliazioni.  
L'Ufficio di Segreteria nell'effettuare tali pagamenti dovrà rispettare le norme vigenti in materia di pagamenti in contanti.
14. I rimborsi spese per la partecipazione a iniziative o attività istituzionali competono ai componenti l'Ufficio di Presidenza o loro delegati secondo le modalità e nei limiti del presente regolamento.  
Le richieste di rimborso spese devono essere redatte e indirizzate al Consigliere Tesoriere entro 15 gg dall'evento per cui si chiede il rimborso, con l'indicazione delle causali nonché dell'iniziativa e/o dell'attività istituzionale cui si riferiscono.  
Tutte le spese devono essere documentate in originale.  
Non possono essere liquidabili spese forfetarie non documentate.  
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto che l'interessato comunicherà al Consigliere Tesoriere, oppure in contanti, previo rilascio di ricevuta, se l'importo è inferiore a € 200,00.=. (fermo restando in tal caso il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pagamenti in contanti).  
Sono spese rimborsabili:  
viaggi in treno: biglietto in prima classe, supplementi e prenotazioni;  
viaggi in aereo: biglietto in classe economica;  
viaggi in taxi  
viaggi in automobile: rimborso dei costi per l'utilizzo dell'auto nella misura di € 0,25 a Km e dei pedaggi autostradali (in caso di telepass non occorrono certificazioni ma è sufficiente l'indicazione nell'apposito modulo del casello d'ingresso e di uscita);  
pernottamento: rimborso del costo della camera fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 150,00. In situazioni eccezionali l'Ufficio di Presidenza può deliberare, motivandolo, il riconoscimento del rimborso per una spesa maggiore:  
Pranzi e cene: rimborso della spesa risultante dalla fattura o dalla ricevuta rilasciata dal ristorante fino ad un massimo di €30,00 a pasto  
Gli importi di cui al punto precedente potranno essere modificati con delibera consiliare.
15. Il presente Regolamento sarà sottoposto a verifica e, se del caso, revisionato non appena il CNF farà avere agli Ordini lo schema di Regolamento di contabilità in fase di predisposizione da parte del CNF stesso e/o qualora vengano acquisiti nel frattempo ulteriori elementi che giustifichino la modifica e/o correzione di alcune o di tutte le disposizioni del presente Regolamento.



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

### VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 18 DICEMBRE 2013

#### DELIBERA n. 19

### **REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, CONSULENZE ED ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ORDINE: VALUTAZIONI ED EVENTUALI DETERMINAZIONI**

Il Consiglio, premesso e preso atto che:

- A) i Consulenti dell'Ordine, Dott. Corrado Galli e Dott. Roberto Lari, nel corso della loro audizione tenutasi nell'adunanza del 30 Ottobre 2013, come già fatto presente in passato, hanno confermato che, a loro avviso, il Consiglio dell'Ordine, pur avendo la natura di Ente Pubblico non Economico (a carattere associativo) non rientra tra i soggetti che devono adottare necessariamente una contabilità di tipo "pubblico" e redigere quindi i loro bilanci con i criteri dettati per la contabilità pubblica;
- in particolare, a tale riguardo, i suddetti Consulenti hanno dato atto che in data 1 Gennaio 2010 è entrata in vigore la legge n. 196 che disciplina la normativa in materia di contabilità e di finanza pubblica, abrogando la legge n. 468 del 1978; finalità della nuova legge è la necessità di adeguare le disposizioni che presiedono al governo della finanza pubblica e del bilancio alle esigenze poste dall'adesione dell'Italia all'Unione monetaria, dall'evoluzione del sistema economico e dal nuovo assetto istituzionale tra Stato ed Enti decentrati; la nuova legge è destinata all'intero aggregato delle amministrazioni pubbliche, prevedendo un unico e coerente quadro normativo; risulta, quindi essenziale, nel caso di specie, stabilire se in tale "aggregato delle amministrazioni pubbliche", siano da comprendere anche gli Ordini Professionali in quanto Enti Pubblici non economici; successivamente, con l'entrata in vigore della Legge 44/2012 (conversione del DL 16/2012) è stato modificato il comma 2 dell'art. 1 della L.196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), stabilendo che: "2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 Luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 Settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

*legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 Settembre*";

premessi e precisati quanto sopra, i Consulenti hanno dato atto che, ad oggi, negli elenchi pubblicati dall'Istat non sono compresi gli Ordini professionali, ragione per cui parrebbe rendersi non applicabile agli Ordini professionali la Legge 196/2009, (adozione della contabilità finanziaria tipica della pubblica amministrazione);

ciò non toglie che, secondo i suddetti Consulenti, un sistema di contabilità finanziaria "rafforzata" (che integra cioè elementi tipici della contabilità per competenza/economica a quella finanziaria) per migliorare l'informativa come previsto dalla norma potrebbe anche essere effettuato;

peraltro, i suddetti Consulenti hanno precisato che l'adozione di un sistema di contabilità finanziaria è onerosa e di scarsa utilità per l'Ordine degli Avvocati di Firenze, sottolineando, in particolare, i seguenti limiti di un tale tipo di sistema:

- non rileva le operazioni gestionali sotto l'aspetto economico (costi/ricavi) e patrimoniale (attività/passività), per cui:
  - non è un sistema efficace a supporto del controllo dei costi;
  - non permette la redazione di budget economici per servizio e per centro di costo e non è, quindi, funzionale all'implementazione di sistemi di controllo di gestione. In altre parole, non è idonea a confrontare con efficacia i risultati ottenuti con gli obiettivi previsti (di natura non finanziaria);
  - non fornisce informazioni circa la valorizzazione e l'aggiornamento della consistenza patrimoniale";
- B) il Consigliere Tesoriere Cassi informa il Consiglio di avere partecipato in data 14 Dicembre 2013 alla riunione tenutasi presso il CNF, convocata da quest'ultimo, avente ad oggetto proprio il tema della contabilità degli ordini e, quindi, si è discusso anche del tipo di contabilità che dovrebbe essere adottato dai singoli Ordini e del relativo regolamento, affrontando pure la questione della stipula dei contratti di acquisto di beni e servizi, del conferimento degli appalti e dell'affidamento degli incarichi, stante lo stretto collegamento di questa materia con quello della contabilità; sullo stesso tema si era già tenuta, sempre organizzata dal CNF, una riunione a Bologna nel Giugno ultimo scorso e vi è da dire che, essendo stati diversi i relatori, quanto riferito dai relatori stessi nel corso di dette due riunioni non è stato del tutto univoco; in ogni caso, sia nel corso della riunione tenutasi a Bologna nel Giugno 2013, che nel corso di quella tenutasi a Roma in data 14 Dicembre 2013, è emerso che i singoli Ordini sono liberi di dotarsi di un regolamento di contabilità che può ancora non adottare il regime di contabilità prescritto generalmente per le contabilità pubbliche purché rispetti criteri che devono essere generalmente applicati in qualsiasi tipo di contabilità per assicurare l'attendibilità, la regolarità e la completezza della stessa, ovverosia di principi di annualità, universalità, veridicità, chiarezza e trasparenza;
- C) vi è stata, quindi, un'approfondita discussione dalla quale è emersa l'indisponibilità e anche, di fatto, l'impossibilità, di diversi Ordini di adottare un regolamento che richiami i principi in tema di contabilità pubblica e, soprattutto, di adottare regolamenti troppo complessi e redatti sulla falsariga di quelli di Enti Pubblici ben più strutturati e con funzioni ben diverse da quelle degli Ordini, nonché operanti in forza di risorse provenienti dallo Stato e/o, comunque, dalla finanza pubblica, perché ritenuti inadeguati alle strutture degli Ordini – in particolare sono stati sottoposti all'esame degli intervenuti la bozza di regolamento elaborata dagli Ordini del Triveneto e in via di adozione da parte dei medesimi, che risponde a principi di elevata semplificazione e si compone di solo 12 articoli, che si contrappone al modello allegato alla lettera di convocazione, che si compone di ben 74 articoli, nonché a quello di alcuni Ordini, illustrati dai rispettivi tesoreri e/o rappresentanti presenti alla

riunione (in particolare l'Ordine di Bari e quello di Rimini), anch'essi, come il suddetto modello allegato alla convocazione delle riunioni, alquanto complessi - al che i relatori e i rappresentanti del CNF, che coordinavano i lavori, riconoscendo, in buona sostanza, l'inadeguatezza per la sua complessità del modello proposto, hanno fatto presente che verrà elaborato dal Centro Studi e/o dalla Fondazione del CNF una bozza di regolamento di contabilità che tenga conto della specificità degli Ordini, bozza che, peraltro, non potrà essere predisposta o, comunque, resa nota e discussa dagli stessi Ordini entro il 31 Dicembre 2013;

- D) i rappresentanti del CNF hanno, altresì, fatto presente che tale iniziativa prevede anche la elaborazione e la predisposizione di un apposito programma gestionale con un software che sia poi in grado di fornire i dati necessari per dare pratica attuazione a quanto sarà previsto nel suddetto regolamento di contabilità e pure per questo motivo, non essendo detto programma gestionale ancora predisposto, l'eventuale attuazione pratica di quanto sopra indicata non potrà avvenire che nel corso dell'anno 2014;
- E) in occasione della riunione di Roma è emerso, peraltro, che per non sottostare interamente alle regole e ai principi della finanza pubblica, i singoli Ordini dovrebbero adottare uno specifico regolamento di contabilità entro il 31 Dicembre 2013, anche se sul punto si sono registrate opinioni discordanti;
- F) inoltre, nel corso della discussione nella riunione di Roma, anche non vi è stato un pronunciamento ufficiale sulla questione, è emerso chiaramente che è opinione concorde e condivisa da parte di tutti gli intervenuti e anche dei relatori che gli Ordini degli Avvocati (e professionali in genere), anche a seguito delle recenti pronunce della Corte di Giustizia Europea n. C-526/11 del 12 Settembre 2013, che, sulla base della normativa europea, considera gli Ordini professionali Organismi di Diritto Pubblico che, soprattutto per il fatto di essere finanziati non dallo Stato bensì solo da contributi degli iscritti, non sono soggetti alla normativa dettata dal Codice degli Appalti Pubblici per gli Enti Pubblici, della Corte di Cassazione n. 21226 del 14 Ottobre 2011, che ha escluso che gli ordini siano soggetti al controllo di gestione della Corte dei Conti e della Sentenza n. 199 del 12 Giugno 2013 della Sezione Giurisdizionale del Veneto della Corte dei Conti che per motivi analoghi a quelli espressi nella successiva sentenza della Corte di Giustizia Europea ha ritenuto che gli Ordini non sono soggetti al controllo contabile della Corte dei Conti, gli ordini degli Avvocati, pur dovendo ovviamente osservare nella conclusione dei contatti e nella scelta dei contraenti procedure trasparenti, non siano soggetti alla normativa prevista per gli Enti Pubblici in generale dal Codice degli Appalti;
- G) Il Consigliere Tesoriere dell'Ordine di Firenze, in occasione della succitata riunione di Roma, nel suo intervento, preso atto dell'orientamento sopra indicato, che condivideva, ha, peraltro, chiesto che il CNF prendesse una specifica posizione sulla questione, in modo da eliminare ogni possibile residuo eventuale motivo di incertezza sulla questione stessa.
- H) Il Consigliere Tesoriere, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene opportuno proporre al Consiglio di adottare, quanto meno in via transitoria e fino a quando il CNF non avrà fornito la bozza di regolamento sopra indicata, un regolamento di contabilità che, sulla base anche delle motivazioni esposte dai Consulenti dell'Ordine di Firenze, confermi l'adozione dell'attuale sistema allo stato utilizzato dall'Ordine di Firenze sia per quanto riguarda la tenuta della contabilità che la redazione dei bilanci, sia per quanto riguarda le modalità di autorizzazione e sostenimento delle singole spese, incluse quelle relative agli acquisti di beni e servizi, proponendo, quindi, di confermare il regime contabile c.d. "per competenza", in cui gli oneri e i proventi della gestione vengono rilevati in base al metodo della partita

doppia, nell'esercizio in cui si verificano e non in quello in cui avviene il pagamento o incasso, nonché di confermare lo schema di bilancio e gli altri documenti previsti, facendo riferimento alle "Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti non Profit" approvato dal Consiglio dell'11 febbraio 2009 dell'Agenzia per le Onlus, che ha recepito "I principi statuiti nelle Raccomandazioni approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per la rappresentazione dei risultati di sintesi delle organizzazioni "non profit";

- I) tali linee guida prevedono la redazione del bilancio composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della Gestione e Nota integrativa e della relativa Relazione e anche la redazione del bilancio preventivo rispetterà lo schema del rendiconto gestionale e sarà accompagnato da una Relazione illustrativa, predisposta dal Consigliere Tesoriere e sottoscritta dall'Ufficio di Presidenza, che darà conto dei criteri e delle motivazioni che hanno determinato le previsioni dei proventi e degli oneri, fermo restando che, in aggiunta a quanto fatto finora, per rendere ancora più chiara e trasparente la situazione finanziaria dell'Ordine, nel Regolamento di Contabilità che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio, è stato previsto che, unitamente e in aggiunta ai documenti suindicati, al termine di ogni esercizio in sede di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio stesso, verrà anche presentato un rendiconto finanziario in forma semplificata;
- II) Il Consigliere Tesoriere propone, quindi, l'approvazione, nei termini suindicati, del Regolamento allegato alla presente delibera, redatto su uno schema analogo a quello adottato dagli Ordine del Triveneto, ma adeguato al sistema contabile attualmente utilizzato dall'Ordine di Firenze, in conformità alle indicazioni dei Consulenti dell'Ordine stesso.

Tutto ciò premesso e preso atto, il Consiglio, in conformità di quanto rappresentato dai Consulenti del Consiglio, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, visto l'art. 24, comma n. 3, della Legge n. 247/2012, che prevede che gli Ordini circondariali sono Enti Pubblici non Economici a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e finanziati esclusivamente con i contributi dei propri iscritti e che gli Ordini circondariali determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto della legge, rilevato che alla contabilità degli Ordini non si applicano le disposizioni della Legge 21 marzo 1958, n. 259, la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Legge 94/1997, la Legge 196/2009, il D. Lgs. 91/2011 ed il D.L. 16/2012, convertito con modifiche con la L. 44/2012 né il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, ed ogni altra norma concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici,

#### DELIBERA

di confermare il regime contabile c.d. "per competenza" utilizzato, fino ad adesso e a partire dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, nonché di adottare con decorrenza immediata, per il momento e salvo futuri ulteriori approfondimenti e/o contributi normativi, giurisprudenziali e regolamentari, il Regolamento di Contabilità che viene allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante ed essenziale.

#### DELIBERA ALTRESÌ

di avvalersi per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio 2014 della facoltà di cui all'articolo 4 di detto Regolamento di Contabilità e, quindi, di fissare l'approvazione di tale bilancio preventivo relativo all'esercizio 2014 unitamente all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2013, stante la necessità, in considerazione del fatto che l'esercizio 2013 è stato il primo in cui l'Ordine ha avuto sede per l'intero esercizio stesso nei nuovi locali posti nel Palazzo di Giustizia di Novoli, di verificare compiutamente i costi sostenuti per l'utilizzo di detti nuovi locali, al fine di inserire nel preventivo 2014 importi attendibili e testati in relazione a tali costi, nonché



soprattutto al fine di verificare se l'esercizio 2013 presenti un avanzo di gestione e/o, comunque, evidenze, ultimato il sostenimento dei costi occorsi per l'allestimento della nuova sede dell'Ordine, la possibilità di utilizzare gli avanzi degli esercizi precedenti per operare l'auspicata riduzione delle quote, senza che detta riduzione abbia effetti negativi sull'equilibrio finanziario ed economico dell'Ordine stesso e sui servizi offerti dal medesimo agli iscritti.

Tenuto conto anche di quanto previsto nell'articolo 15 del suddetto Regolamento, si invita ogni Consigliere, qualora ne ravvisi l'opportunità, a segnalare eventuali modifiche da apportare al Regolamento stesso, anche dopo la sua entrata in vigore, e ciò pure al fine di ovviare ad eventuali refusi.

La presente delibera è stata adottata con il voto favorevole dei Consiglieri presenti salvo l'astensione del Consigliere Gaviraghi, alle ore 20,15

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

**Il Consigliere Segretario**

**Il Presidente**

**LL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE**

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 19 MARZO 2014**

**DELIBERA n. 11**

**INTEGRAZIONE DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'**

Su relazione del Consigliere Tesoriere, il Consiglio in relazione al Regolamento di Contabilità approvato con delibera n. 19 del 18.12.2013, preso atto dell'opportunità di integrare l'articolo 12 di detto regolamento con la previsione di alcune ulteriori tipologie di spesa che il Consigliere Tesoriere è autorizzato a sostenere senza necessità di autorizzazione preventiva da parte del Consiglio, e più precisamente, di aggiungere a quanto già previsto in detto articolo 12 le seguenti spese: spese per la notifica di atti da delibera agli iscritti, spese postali, spese per l'acquisto giornaliero di due quotidiani LA NAZIONE e REPUBBLICA, spese per i compensi da erogare al Consulente del Lavoro per le prestazioni da lui effettuate in esecuzione al contratto in corso e spese per forniture di bottiglie di acqua minerale, bibite e boccioni d'acqua di sorgente,

delibera

di aggiungere le spese suindicate da quelle già previste dal suddetto articolo 12 del Regolamento di Contabilità dell'Ordine e di approvare il nuovo testo di detto articolo come da testo allegato, nel quale viene corretta anche un'imprecisione relativamente al termine "linee" che viene integrato con la precisazione che si tratta di linee "per la trasmissione dati anche via internet".

Delibera altresì di ratificare le spese sostenute fino ad oggi dal Consigliere Tesoriere, in relazione a tutte le tipologie di spese sopra indicate.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 17,18.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

**Il Consigliere Segretario**

**Il Presidente**



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 09 APRILE 2014**

**DELIBERA n. 9**

### **INTEGRAZIONE E MODIFICHE DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'**

Su relazione del Consigliere Tesoriere, il Consiglio in relazione al Regolamento di Contabilità, approvato con delibera n. 19 del 18.12.2013 e integrato con delibera n. 11 del 19.03.2014, preso atto dell'opportunità di integrare ulteriormente l'articolo 12 di detto regolamento con la previsione di alcune ulteriori tipologie di spesa che il Consigliere Tesoriere è autorizzato a sostenere senza necessità di autorizzazione preventiva da parte del Consiglio, e più precisamente, di aggiungere a quanto già previsto in detto articolo 12 le seguenti spese:

- spese per i contratti in corso regolarmente deliberati e/o sottoscritti, inclusi i contratti di leasing e/o di noleggio relativi ad attrezzature, macchine per ufficio e/o software, nonché i contratti di assistenza e manutenzione in corso regolarmente deliberati e/o sottoscritti;
- sostenimento spese vive e rimborsi spese vive a Consiglieri e/o delegati per la partecipazione degli stessi a eventi, incarichi e/o iniziative, se la partecipazione è stata espressamente deliberata dal Consiglio;

ritenuta, altresì l'opportunità di modificare l'inciso dell'articolo 12 “spese di cancelleria e toner per un importo non superiore a euro 1.000,00= settimanali” sostituendolo con “spese di cancelleria, toner, materiali di supporto degli uffici, materiali informatici e similari per un importo non superiore ad euro 1.000,00=(mille/00) settimanali” nonché di aggiungere la parola ”giornaliero” nell'inciso relativo all'acquisto dei quotidiani,

delibera

di modificare il suddetto articolo 12 del Regolamento di Contabilità dell'Ordine e di approvare il nuovo testo di detto articolo come da testo allegato.

Delibera altresì di ratificare le spese sostenute fino ad oggi dal Consigliere Tesoriere, in relazione a tutte le tipologie di spese sopra indicate

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,25.

**Il Consigliere Segretario f.f**

**Il Presidente f.f.**